



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo D'Aquino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18684/2013 promossa da:

FALL.TO P [REDACTED] SRL IN LIQ. (c.f. 13386800158), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in C [REDACTED],
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

A [REDACTED] A [REDACTED] SRL (c.f. 1 [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA E. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Nonchè contro

[REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f.), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliato in C [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PER L'ATTORE: Il Fallimento P [REDACTED] s.r.l. in liquidazione rassegna le seguenti conclusioni

voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria

con riguardo a [REDACTED] s.r.l. in liquidazione nel merito

- revocare, per le motivazioni espresse, il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra P [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] s.r.l. in liquidazione in data 21 maggio 2009;

- per l'effetto, adottare tutti i consequenziali provvedimenti;

in subordine

- accertare e dichiarare che [REDACTED] s.r.l. in liquidazione si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento del canone di affitto su di essa gravante in forza del contratto di affitto di ramo di azienda in data 21 maggio 2009;

- per l'effetto, condannare [REDACTED] s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del Fallimento P [REDACTED] s.r.l. in liquidazione dei canoni di affitto, maggiorati degli interessi convenzionali di mora nella misura corrispondente al tasso euribor/mese applicabile alle singole scadenze, aumentato di 7 punti, con decorrenza dal decimo giorno successivo ad ogni singola scadenza e sino all'effettivo pagamento,



nonché al pagamento della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria calcolata dalla singola scadenza sino all'effettivo pagamento;

- condannare [redacted] s.r.l. in liquidazione al risarcimento del danno in favore del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio;

in via di ulteriore subordine

- per il caso di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande sopra spiegate, accertare anche in via equitativa la somma dovuta da [redacted] s.r.l. in liquidazione al Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione a norma dell'art. 2041 cod. civ.;

- per l'effetto, condannare [redacted] s.r.l. in liquidazione al pagamento della somma accertata in favore del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione

con riguardo ad A [redacted] A [redacted] s.r.l. nel merito

- revocare il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra P [redacted] s.r.l. in liquidazione e A [redacted] A [redacted] s.r.l. in data 14-15 aprile 2009;

- per l'effetto, adottare tutti i conseguenziali provvedimenti;

in subordine

- accertare e dichiarare che A [redacted] A [redacted] s.r.l. si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento del canone di affitto su di essa gravante in forza del contratto di affitto di ramo di azienda in data 21 maggio 2009;

- per l'effetto, condannare A [redacted] A [redacted] s.r.l. al pagamento in favore del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione dei canoni di affitto, maggiorati degli interessi convenzionali di mora nella misura corrispondente al tasso euribor/mese applicabile alle singole scadenze, aumentato di 7 punti, con decorrenza dal decimo giorno successivo ad ogni singola scadenza e sino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria calcolata dalla singola scadenza sino all'effettivo pagamento;

- condannare [redacted] A [redacted] s.r.l. al risarcimento del danno in favore del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio;

in via di ulteriore subordine

- per il caso di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande sopra spiegate, accertare anche in via equitativa la somma dovuta da A [redacted] A [redacted] s.r.l. al Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione a norma dell'art. 2041 cod. civ.;

- per l'effetto, condannare A [redacted] A [redacted] s.r.l. al pagamento della somma accertata in favore del Fallimento P [redacted] s.r.l. in liquidazione;

in via istruttoria

- disporre l'esperimento di una consulenza tecnica contabile sulle scritture contabili di [redacted] s.r.l. in liquidazione e A [redacted] A [redacted] s.r.l., finalizzata a quantificare le somme incassate rispettivamente da ciascuna società in forza di titoli riconducibili ai contratti di affitto di ramo di azienda stipulati con P [redacted] s.r.l. in liquidazione, nonché, per il caso di mancato accoglimento delle domande revocatorie, finalizzata alla determinazione delle somme comunque dovute dalle società convenute in favore del Fallimento attore a titolo di risarcimento del danno e/o di ingiustificato arricchimento;

- essere ammesso alla prova testimoniale con i seguenti capitoli:

1) "Vero che la struttura organizzativa occorrente alla partecipazione della S [redacted] P [redacted] al Campionato 2009 poteva concretamente essere costruita sulla base di quella preesistente, nonché del know how acquisito grazie alla partecipazione della stessa scuderia ai precedenti Campionati?"

2) "Vero che gli incassi relativi ai Campionati successivi a quello del 2009 sarebbero stati appannaggio di [redacted] s.r.l., a fronte del pagamento del canone di affitto di azienda in favore di P [redacted]?"

Si indica a testimone il sig. G [redacted] S [redacted]



Con espressa riserva, altresì, di ogni domanda nuova, ed eccezionale, e di ogni opportuna produzione. **Report n. 7520/2014 del 03/07/2014**

Con il favore delle spese e competenze del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge.

PER A [REDACTED] A [REDACTED]: dichiarare improponibile la domanda di revocatoria fallimentare per carenza di interesse ad agire del fallimento. Nel merito rigettare le domande in quanto infondate. In subordine, dichiarare estinti i crediti per effetto della compensazione con i maggiori crediti della convenuta per gli indennizzi di cui agli artt. 3.2 2.6 del contratto di affitto. Con vittoria di spese e competenze. Conclusioni istruttorie come da verbale di udienza del 2.04.2014.

PER [REDACTED]: respingere con la miglior formula le domande tutte formulate dal Fallimento, per difetto dei presupposti di legge e comunque, per carenza di adeguati e sufficienti riscontri probatori; in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio, CPA e IVA come per legge e con salvezza di ogni altro pregiudizio.

PREMESSO IN FATTO

Il fallimento attore, dichiarato con sentenza in data 16.03.2010, deduce che la società fallita aveva concesso in affitto due rami di azienda, uno (in data 14 – 15.04.2009) relativo all'attività di prestazione di servizi pubblicitari "tradizionale" con la convenuta A [REDACTED] A [REDACTED] SRL, l'altro (in data 21.05.2009) relativo a una scuderia corse con l'altra convenuta S [REDACTED] SRL (ora in liquidazione), contratti stipulati al fine di conservare valore ai compensi aziendali in vista della proposizione di una procedura concordataria. Deduce il fallimento che, a seguito della dichiarazione di fallimento, i due contratti si sono dimostrati suscettibili di revoca in quanto pregiudizievoli per la massa e comunque stipulati entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento. In dettaglio l'attore deduce:

- quanto al contratto di affitto del ramo di azienda della scuderia corse con S [REDACTED], che la potenzialità del ramo di azienda era superiore ad Euro 3.350.000,00, i cui ricavi erano garantiti da due contratti di sponsorizzazione con S [REDACTED] A [REDACTED] SPA, che consentivano di coprire i costi della gestione caratteristica, deducendo ulteriormente che con il contratto veniva ceduto un credito verso S [REDACTED] A [REDACTED] di Euro 330.000,00 oltre IVA, per il canone annuo di Euro 18.000,00;

- quanto al contratto di affitto del ramo di azienda "tradizionale" con A [REDACTED], che vi era una potenzialità produttiva di Euro 5.800.000,00, per il quale era stato pattuito un canone annuo di Euro 24.000,00.

Deduce l'attore che i due contratti prevedono entrambi prestazioni a carico della controparte affittuaria sproporzionate rispetto alla prestazione ad essa attribuita (concessione in affitto del ramo di azienda) e quindi contratti entrambi revocabili ex art. 67, comma 1, n. 1, l.f. (benché un precedente procedimento cautelare promosso dal ricorrente fosse stato rigettato nel merito); chiede, in subordine, il fallimento attore la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni e al risarcimento del danno e in via ulteriormente gradata esperisce domanda ex art. 2041 c.c., il tutto previo sollecito di consulenza tecnica.

Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, con difese differenti.

Il convenuto A [REDACTED] A [REDACTED] SRL deduce preliminarmente l'inammissibilità della domanda principale proposta, essendosi il contratto già risolto in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, come da comunicazione della curatela in data 10.05.2010 (avvenuta nei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di fallimento del 16.03.2010) in applicazione, peraltro, della clausola risolutiva espressa già contenuta all'art. 16 del contratto di affitto per il caso del fallimento del concedente, nonché avendo A [REDACTED] A [REDACTED] già riconsegnato il compendio aziendale. Deduce, pertanto, il convenuto che il contratto è "estinto" e non può essere oggetto di revocatoria essendo gli effetti del contratto cessati in epoca precedente la proposizione della domanda, richiamandosi a un precedente di legittimità che invoca nel caso di specie (Cass. n. 23016/04). Nel merito sostiene l'infondatezza della domanda attrice contestando la sussistenza della sproporzione di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, l.f., nonché chiede rigettarsi le ulteriori domande del fallimento attore.

L'altro convenuto [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE, ricostruendo diversamente i rapporti tra le parti,



deduce come la società poi fallita, la quale era stata ammessa in procedura concorsuale, a marzo 2010 rinunciava alla procedura concordataria e formulava domanda di fallimento in proprio, deducendo come la società poi fallita avesse già incassato dal terzo S. A. l'intero corrispettivo pattuito per uno dei due contratti e il 50% del corrispettivo per l'altro contratto senza avere realizzato le prestazioni corrispettive. Deduce anche l'altro convenuto che il curatore del fallimento si era avvalso di analoga clausola risolutiva espressa, tanto che il convenuto riconsegnava in data 24.05.2010 il compendio aziendale al fallimento. Contesta, in ogni caso, le deduzioni del fallimento attore relativamente alla potenzialità produttiva del ramo di azienda affittato, nonché contesta i fatti costitutivi delle domande, chiedendone il rigetto.

La causa è passata in decisione sulla preliminare difesa di parte convenuta A. A. SRL, i cui fatti costitutivi (risoluzione del contratto e restituzione del compendio aziendale) sono stati allegati anche dall'altro convenuto, benché in assenza di espressa difesa sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 – Occorre esaminare la preliminare eccezione di parte A. A. SRL e per questo deve esaminarsi la documentazione versata in atti. L'attore ha prodotto i due contratti di affitto di azienda (doc. 2, 3 attore). I contratti prevedono il pagamento di un canone in rate quadrimestrali posticipate, oltre IVA, oltre il pagamento di interessi di mora pari al tasso euribor + 7 punti.

E' pacifico, oltre che documentato, che in data 10.05.2010 (come comunicato dallo stesso curatore del fallimento: doc. 1 fasc. A.) entrambi i contratti di affitto di azienda sono stati risolti e i relativi compendi aziendali sono stati riconsegnati al curatore del fallimento attore, benché inventariati molto dopo la riconsegna (doc. 2 fasc. A.). La questione della cessazione per scioglimento del contratto di affitto di azienda pertiene ad entrambi i convenuti e di essa dà atto lo stesso attore (pag. 4 comp. concl.). Si pone il problema, come evidenziato sin dalla costituzione in giudizio da A., della proponibilità della domanda (ovvero, più correttamente, della fondatezza stante il fatto impeditivo dell'avvenuta cessazione dell'efficacia dei contratti oggetto di revocatoria) in considerazione dell'orientamento espresso dal precedente di legittimità richiamato da parte A. A. (Cass. n. 23016/04).

L'attore, nel negare valore di precedente all'arresto richiamato, dà, peraltro, una suggestiva ricostruzione, secondo cui l'azione revocatoria sarebbe proponibile ogni qual volta fossero ancora in essere gli effetti prodotti dal contratto, indipendentemente dall'avvenuta cessazione del vincolo negoziale. Non sarebbe la semplice cessazione del vincolo contrattuale a far venir meno la fondatezza dell'azione ma l'eliminazione *radicitus* degli effetti del contratto. Questione che si porrebbe nel caso di specie, nel quale si verte in tema di contratto di durata, nonché nell'ambito di contratti, quali quelli di affitto di azienda, che –risolvendosi in un fascio di rapporti giuridici con una moltitudine di soggetti terzi (controparti contrattuali)- “non sono certamente suscettibili di essere eliminati a seguito della risoluzione (o del recesso) del contratto”. Menziona, inoltre, l'attore il fatto che, quanto al contratto con A., erano stati ceduti anche crediti del fallimento, sicché la revocatoria nei confronti quanto meno del convenuto A. sarebbe proponibile in forza del solo fatto che non è stato retrocesso al fallimento il relativo credito (pagg. 5 – 7 concl. attore). Dette argomentazioni, peraltro sviluppate in fatto in relazione alla sola posizione A. (per la quale si deduce che la retrocessione non sarebbe completa in virtù della mancata “retrocessione” del dedotto credito verso S. A.), non appaiono condivisibili.

Va richiamato il citato precedente (Cass., Sez. I, 9 dicembre 2004, n. 23016), che appare, diversamente da quanto sostiene l'attore, del tutto sovrapponibile al caso di specie (revocatoria di atto negoziale), con la sola eccezione della tipologia dell'atto negoziale medesimo oggetto della domanda (contratto preliminare in luogo del contratto di affitto di azienda). La Suprema Corte esordisce con l'affermazione di principio secondo cui “la revoca di un atto oneroso postula pur sempre che quell'atto sia ancora operante nel mondo del diritto, cioè che sia tuttora idoneo a produrre effetti o che i suoi effetti siano ancora perduranti. L'azione revocatoria tende proprio, infatti, a rendere quell'atto inefficace



nei confronti del fallimento, quindi a sterilizzarne gli effetti nei confronti della massa dei creditori, se non erano già cessati o fossero stati già altrimenti del tutto eliminati, una siffatta azione, evidentemente, sarebbe priva di un proprio reale oggetto". Nel caso sottoposto all'esame della S. il contratto era risolto per decorso del termine essenziale o, comunque, i suoi effetti erano cessati per decorso del termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, per cui la S. ha ritenuto che il venir meno del vincolo negoziale (per risoluzione di diritto del contratto in quel caso) fa venir meno l'esigenza di far dichiarare inopponibili gli effetti di quel contratto essendo gli stessi già cessati di pieno diritto.

Soluzione, questa, condivisibile, in quanto la revocatoria (fallimentare od ordinaria) consente di distruggere o quanto meno sterilizzare gli effetti dell'atto negoziale in danno della massa dei creditori, rimuovendone gli effetti in danno degli stessi, ma non ha ragion d'essere ove questi effetti siano cessati in epoca precedente la pronuncia (in questo caso in epoca precedente la proposizione della domanda). Si conferma, pertanto il citato precedente di legittimità, ritenendosi infondata la domanda revocatoria per carenza di interesse dell'attore ove la revocatoria abbia ad oggetto un contratto i cui effetti siano cessati prima della proposizione della domanda, come anche prima della decisione.

Del resto tale soluzione non sarebbe difforme da quella del caso in cui, proposta la domanda revocatoria, la controparte spontaneamente restituisse al fallimento i beni oggetto dell'atto negoziale impugnato, facendo venir meno l'interesse alla decisione. Il venir meno dell'interesse si traduce, in questo come in ogni altro caso di carenza di interesse, nel venir meno della legittimazione *ad causam* con conseguente rigetto della domanda.

Né possono essere valorizzate le (suggestive) tesi dell'attore, ove osserva che in caso di contratti di affitto di azienda (che concernono fasci di rapporti con soggetti terzi) gli effetti perdurerebbero anche dopo l'intervenuto scioglimento del contratto, stante il fatto che la mancata retrocessione di alcuni beni (come il dedotto credito nei confronti di S. A.), anziché configurarsi come circostanza a fondamento della proponibilità dell'azione revocatoria, costituisce circostanza di mero fatto che non impedisce all'affittante di qualificarsi titolare dei rapporti correnti con terzi.

L'azione revocatoria va, pertanto, rigettata.

2 – Passandosi alle domande subordinate (il cui esame non è precluso, posto che il giudice che esamina una questione preliminare può esaminare tutte le domande) le stesse concernono:

- domanda subordinata dell'accertamento dell'inadempimento di in liquidazione e di A. dell'obbligazione di pagamento del canone di affitto su di essa gravante in forza dei contratti di affitto di rami di azienda, con condanna di in liquidazione e di A. A. al pagamento in favore del Fallimento P. s.r.l. in liquidazione dei canoni di affitto, oltre interessi convenzionali di mora, oltre risarcimento del danno;

- domanda subordinata di ingiustificato arricchimento nei confronti dei convenuti.

Al riguardo l'attore ha formulato richieste istruttorie, tra cui una "consulenza tecnica contabile sulle scritture contabili di s.r.l. in liquidazione e A. A. s.r.l., finalizzata a quantificare le somme incassate rispettivamente da ciascuna società in forza di titoli riconducibili ai contratti di affitto di ramo di azienda stipulati con P. s.r.l. in liquidazione, nonché, per il caso di mancato accoglimento delle domande revocatorie, finalizzata alla determinazione delle somme comunque dovute dalle società convenute in favore del Fallimento attore a titolo di risarcimento del danno e/o di ingiustificato arricchimento".

Quanto al pagamento dei canoni, che l'attore non ha analiticamente indicato neanche negli scritti conclusivi, ma che devono ritenersi pari alle rate quadrimestrali posticipate maturate.

La stessa domanda deve ritenersi parzialmente paralizzata in termini di eccezione riconvenzionale dalla richiesta dei convenuti di compensare tali canoni con l'indennizzo da anticipato scioglimento, indennizzo che non va quantificato a termini del contratto ma a termini dell'art. 79 l.f. Se, difatti, i convenuti non hanno formalizzato una apposita domanda in questo giudizio (né avrebbero potuto, essendo l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento azionabile nelle forme di cui all'art. 101 l.f., peraltro oramai nelle forme della domanda ultra tardiva), essi possono chiedere di paralizzare



pro quota o integralmente il credito azionato dal fallimento nei confronti dei titolari della domanda nei loro confronti azionata.

Orbene, le pretese dell'attore riguardano canoni pari ad Euro 18.000,00 per [redacted] ed Euro 24.000,00 per A [redacted] A [redacted] (lo scioglimento dei contratti risale al 10.05.2010, oltre IVA, quindi sostanzialmente un anno contrattuale per A [redacted] A [redacted] (o poco più) un anno di canone per [redacted] (poco meno), comunque pari alle rate quadrimestrali scadute. Correttamente i convenuti invocano un indennizzo da anticipato scioglimento dei contratti, ma non offrono alcun elemento per quantificare tale indennizzo. Non può prendersi a riferimento il fatturato degli anni precedenti (anno 2008), in quanto dovrebbe aversi riguardo, al più, al margine operativo lordo, che, alla luce del bilancio 2008 in atti (doc. 4 attore), è inesistente. Né può considerarsi, allo stato, ascrivibile all'operato dell'affittante alcuna condotta tale da incidere sul valore di tale indennizzo, così come non possono trovare luogo le circostanze relative alle asserite dichiarazioni non veritiere dell'affittante (secondo la prospettazione di A [redacted] A [redacted]), non adeguatamente supportate neanche in termini di allegazione, così come le asserite perdite di clientela, relativamente alla quale non paiono rilevanti i capitoli di prova articolati da A [redacted] A [redacted]. Né incide eziologicamente la circostanza secondo la quale le affittuarie avrebbero comunque sostenuto spese ingenti (soprattutto A [redacted] A [redacted]), in quanto circostanza non riferibile all'equo indennizzo.

In via equitativa tale equo indennizzo da anticipato scioglimento può essere valorizzato in via equitativa in misura pari a un quadrimestre di canone di affitto. La domanda dell'attore va, pertanto, accolta per due quadrimestri (Euro 12.000,00 oltre IVA per [redacted] ed Euro 16.000,00 per A [redacted] A [redacted]), oltre IVA. Al capitale accedono gli interessi di mora dalle scadenze al saldo, come individuati in premessa.

Le ulteriori domande dell'attore sono infondate e vanno rigettate.

L'attore ha chiesto, oltre al pagamento dei canoni (azione di adempimento), anche il risarcimento del danno, che viene quantificato nella differenza tra valore del ramo di azienda in ottica di liquidazione e valore che avrebbe avuto in una situazione di continuità di attività di impresa. Il risarcimento conseguirebbe al fatto che la prosecuzione dell'attività aziendale sarebbe stata alla base della stipulazione dei contratti di affitto, sicché l'affidamento sull'incasso dei canoni di affitto avrebbe concluso in maniera "indolore" il processo di liquidazione. Beninteso, non viene allegato dall'attore un comportamento distrattivo o gravemente inadempiente delle parti affittuarie nella conduzione delle due aziende (in relazione alle allegate capacità reddituali delle stesse, che trovano parziale riscontro nelle risultanze di cui al bilancio al 31.12.2008), ma viene richiamato semplicemente il mancato pagamento dei canoni quale presupposto per far valere il danno pari alla differenza tra il valore dell'azienda in funzionamento (*going concern*) e quello di liquidazione (pag. 11 comp. concl. att., pag. 12 replica att.).

Le due ultime asserzioni dell'attore (danno quale differenza di valore tra *going concern* e liquidazione e danno da mancata percezione dei canoni) non sono tra loro congruenti. La prosecuzione dell'attività di impresa è cosa diversa dall'incasso dei canoni della gestione accessoria. O si quantifica il danno per interruzione dell'attività caratteristica in base al compendio aziendale affittato per specifiche inadempienze dell'affittuario, con conseguente dispersione dei valori immateriali, oppure la si quantifica in base al mancato apporto dei canoni della gestione accessoria quanto alla società affittante. E se il danno, nel caso di specie, non può essere quantificato nella interruzione dell'attività caratteristica (conseguente alla restituzione dell'azienda), non può esserlo neanche per mancato pagamento dei canoni. Difatti la restituzione dell'azienda è stata conseguenza di una scelta del curatore del fallimento, di tal che l'eventuale gestione si sarebbe dovuta continuare o direttamente ad opera del curatore o in virtù di un ulteriore contratto di affitto; in ogni caso non può essere addebitato ai convenuti a titolo di risarcimento del danno la differenza di valore tra l'azienda in funzionamento e quella di liquidazione per cessazione del contratto, in quanto effetto non eziologicamente riconducibile al comportamento negoziale dei convenuti. Né può pensarsi che il mancato pagamento degli (irrisori) canoni abbia pregiudicato la liquidazione concordataria (poi fallimentare), pregiudizio che, in ogni



Report n. 7520/2014 del 03/07/2014
caso, non appare comparabile con la suddetta differenza di valore (differenza tra valore di liquidazione in continuità e valore azienda in liquidazione). La stessa consulenza tecnica, richiesta su tale base, si rivela esplorativa. La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata.

Parimenti infondata è la domanda di ingiustificato arricchimento. Tale domanda intende reintrodurre l'argomento della sproporzione tra canone di affitto e valore produttivo dell'azienda proprio dell'azione principale. Ma non è stato evidenziato, né provato in che termini detta sproporzione abbia recato un ingiustificato arricchimento alle controparti. Anche tale domanda va rigettata.

3 – Le spese, stante il limitato accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura di $\frac{1}{4}$, mentre per i restanti $\frac{3}{4}$ sono soggette a compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di FALLIMENTO P [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE nei confronti di A [REDACTED] A [REDACTED] SRL e di [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE e sulle eccezioni riconvenzionali delle convenute, così dispone:

1 – rigetta le domande principali;

2 - in parziale accoglimento delle domande subordinate, condanna A [REDACTED] A [REDACTED] al pagamento a titolo di canoni, dedotta l'eccezione di compensazione per equo indennizzo, della somma di Euro 16.000,00, oltre IVA, oltre interessi di mora pari al tasso euribor + 7, nonché condanna [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE al pagamento a titolo di canoni, dedotta l'eccezione di compensazione per equo indennizzo, della somma di Euro 12.000,00, oltre IVA, oltre interessi di mora pari al tasso euribor + 7 punti; rigetta, nel resto, le domande subordinate;

3 – condanna A [REDACTED] [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE e [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE, in solido tra loro, al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese processuali in favore dell'attore FALLIMENTO P [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE, che liquida per l'intero in complessivi Euro 11.390,00, di cui Euro 550,00 per spese, Euro 10.840,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e Cpa come per legge; dichiara compensati i restanti $\frac{3}{4}$ tra le parti.

Milano, 30 giugno 2014

Il Giudice
dott. Filippo D'Aquino

